



Bruxelles, 29.3.2022
COM(2022) 132 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di decisione del Consiglio

**che autorizza i negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali**

ALLEGATO

Per quanto riguarda il processo dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;
- (2) il processo negoziale consente la partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi, compresi la società civile, il settore privato, il mondo accademico e le organizzazioni non governative;
- (3) tutti i contributi ricevuti dall'insieme dei membri delle Nazioni Unite sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- (4) il processo negoziale si basa su un programma di lavoro efficace e realistico.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (5) la convenzione funge da strumento efficace per le autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale nella lotta globale alla criminalità informatica con l'obiettivo di apportare un valore aggiunto alla cooperazione internazionale;
- (6) si tiene pienamente conto del quadro esistente di strumenti e iniziative internazionali e regionali di provata efficacia, come indicato nelle risoluzioni 74/247 e 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Di conseguenza la convenzione integra gli strumenti internazionali esistenti, in particolare la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa del 2001 sulla criminalità informatica e relativi protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e relativi protocolli, e altri strumenti internazionali e regionali, ed è con questi compatibile. La convenzione evita qualsiasi impatto sull'applicazione di detti strumenti o sull'ulteriore adesione agli stessi di eventuali paesi e, nella misura del possibile, evita inutili sovrapposizioni;
- (7) si tiene pienamente conto dei lavori e relativi esiti del gruppo intergovernativo aperto di esperti incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica, secondo quanto concordato dalla risoluzione 75/282 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- (8) le disposizioni della convenzione garantiscono i massimi livelli di protezione dei diritti umani. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di ottemperare al diritto dell'UE, compresi i diritti e le libertà fondamentali e i principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali. Le disposizioni della convenzione dovrebbero inoltre essere compatibili con gli obblighi commerciali internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (9) la convenzione definisce i reati commissibili unicamente facendo uso di sistemi di informazione;
- (10) la convenzione definisce i reati commissibili senza far uso di sistemi di informazione, ma resi possibili dall'uso di detti sistemi in determinate circostanze, a

condizione che il coinvolgimento di sistemi di informazione modifichi sostanzialmente le caratteristiche o l'impatto del reato;

- (11) i reati sono definiti in modo chiaro e restrittivo e in maniera neutrale sotto il profilo tecnologico. Le definizioni sono compatibili con quelle di altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
- (12) la convenzione prevede norme sul tentativo, sul favoreggiamento e sulla complicità in detti reati e sulla responsabilità delle persone giuridiche per detti reati, norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale e sulle sanzioni e misure relative a detti reati, che siano compatibili con altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
- (13) la convenzione prevede misure di procedura penale che consentono alle autorità di indagare efficacemente sui reati informatici, congelare e confiscare i proventi di tali reati e conservare o ottenere prove elettroniche di un reato nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità;
- (14) tali misure di procedura penale apportano un valore aggiunto sufficiente rispetto ad altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e sono compatibili con tali convenzioni e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
- (15) le misure procedurali volte a conservare o ottenere prove elettroniche contengono una definizione chiara e precisa del tipo di informazioni contemplate. Le misure di procedura per la cooperazione con soggetti del settore privato garantiscono che l'onere gravante su tali soggetti sia proporzionato e che i soggetti del settore privato rispettino pienamente i diritti umani dei propri utenti. La convenzione apporta chiarezza giuridica ai fornitori di servizi online (ad es. fornitori di servizi internet) nelle loro interazioni con le autorità di contrasto degli Stati parte della convenzione. Le misure di procedura per la rimozione dei contenuti illegali riguardano unicamente contenuti illegali che è possibile specificare in misura sufficiente e definire in modo preciso;
- (16) la convenzione prevede misure di cooperazione che consentono alle autorità di diversi Stati parti dello strumento di cooperare efficacemente ai fini delle indagini o dei procedimenti penali relativi ai reati definiti dallo strumento o di cooperare per conservare o ottenere prove elettroniche di un reato nell'ambito di un'indagine o di un procedimento penale;
- (17) tali misure di cooperazione apportano un valore aggiunto sufficiente rispetto ad altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica, e sono compatibili con tali convenzioni e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
- (18) le misure di cooperazione sono soggette alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiesta e prevedono ampi motivi di rifiuto, ad esempio per garantire la tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, anche nell'ambito dei trasferimenti di dati personali, e se del caso la sussistenza della doppia incriminabilità;
- (19) la convenzione prevede condizioni rigorose e solide garanzie per assicurare che gli Stati membri dell'UE possano rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali e i

principi generali del diritto dell'UE sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi in particolare il principio di proporzionalità, le garanzie e i diritti procedurali, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, la presunzione d'innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimenti penali, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati di carattere personale e dei dati delle comunicazioni elettroniche quando tali dati sono trattati, anche per i trasferimenti ad autorità di paesi al di fuori dell'Unione europea, e la libertà di espressione e di informazione. La convenzione garantisce in particolare che gli Stati membri dell'UE siano in grado di ottemperare ai requisiti per i trasferimenti internazionali di dati personali ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. Le condizioni e le garanzie assicurano inoltre la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani. Ciò vale per l'intera convenzione, comprese le misure di procedura e di cooperazione, incluse quelle che possono interferire in modo significativo con i diritti delle persone, come il congelamento e la confisca dei proventi di reato e l'estradizione;

- (20) la convenzione costituisce la base di misure volontarie di rafforzamento delle capacità per sostenere paesi nella loro capacità di condurre indagini e procedimenti efficaci in materia di criminalità informatica e di ottenere prove elettroniche per le indagini e i procedimenti relativi ad altri reati, anche attraverso l'assistenza tecnica e la formazione. Il ruolo dell'UNODC nell'attuazione di tali misure è descritto con chiarezza;
- (21) la convenzione tiene debitamente conto della posizione delle persone fisiche e giuridiche vittime della criminalità informatica. La convenzione garantisce che tali vittime della criminalità informatica ricevano assistenza, sostegno e protezione adeguata;
- (22) la convenzione costituisce la base di misure pratiche di prevenzione della criminalità informatica chiaramente definite, rigorosamente limitate e distinte dalle misure di procedura penale che potrebbero interferire con i diritti e le libertà delle persone fisiche o giuridiche.

Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- (23) la convenzione preserva gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in atto nella lotta globale alla criminalità informatica. In particolare gli Stati membri dell'Unione europea, nelle loro relazioni reciproche, possono continuare ad applicare le norme dell'Unione europea;
- (24) la convenzione prevede un meccanismo adeguato che ne garantisca l'attuazione e prevede disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione, la denuncia e il depositario e le lingue mutate, nella misura del possibile e se opportuno, dalle disposizioni di altre convenzioni internazionali o regionali, in particolare nel settore della criminalità organizzata o della criminalità informatica.
- (25) La convenzione consente all'Unione europea di diventarne parte.